



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Pasquale Liccardo

Presidente

dott. Umberto Castagnini

Giudice Relatore

dott. Eugenio Bolondi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di divorzio introdotta con domanda congiunta ed iscritta al n. r.g. 6194/2019
promossa dai coniugi:

(C.F.

, rappresentato dall'avv. ORLANDI PAOLA

(C.F.

), rappresentato dall'avv. BOVA

ANNALISA

con l'intervento del Pubblico Ministero

avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

sulle seguenti conclusioni

per entrambe le parti:

disporre, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra

nato a Sassuolo il 31/5/1975, c.f.

residente in (Mo),

, nata a

il 25/11/1974, c.f.

),

residente in Vignola,

in Maranello (Mo), in data

, - trascrizione atti

matrimonio Comune di atto n° parte serie anno alle seguenti CONDIZIONI

1. L'abitazione coniugale di (Mo), - interno già assegnata in sede di
separazione consensuale al signor che ne è esclusivo proprietario, con tutti i beni
mobili che la compongono, rimane assegnata al medesimo.

2. I genitori eserciteranno l'affidamento condiviso della figliola minore la quale sarà
collocata prevalentemente ed avrà residenza anagrafica presso l'abitazione del padre. Anche la figlia
, maggiorenne ma ancora studentessa pertanto economicamente non autosufficiente, rimarrà a
vivere prevalentemente con il padre nella dimora familiare. Il collocamento prevalente presso il padre è
stato concordato tra i coniugi recependo il desiderio delle figlie, ed in considerazione dello stato di salute
della signora; allo stato detta soluzione risulta essere, a parere dei genitori, la migliore nell'interesse
della figlia minore (tra le altre, cfr. Cass. civ., 19.2.2016, 3331).



3. La signora _____ potrà vedere e tenere con sé la figlia minore _____ quando lo vorrà. In tale senso, i genitori si obbligano alla massima collaborazione, affinché la ragazza possa mantenere un rapporto continuativo e significativo con entrambe le figure genitoriali e con entrambi i rami parentali. Si precisa che presso l'abitazione dei nonni materni, ove la madre vivrà, vi è lo spazio sia per _____ che per _____, le quali potranno pertanto indistintamente stare sia con il padre che con la madre. Quanto ai periodi di vacanza e le festività, i genitori si accorderanno di volta in volta secondo criteri di alternanza e comunque sempre nello spirito di unità familiare.

4. I genitori provvederanno al mantenimento diretto delle figlie, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. In considerazione della disparità di reddito tra i coniugi, le spese di natura straordinaria verranno concordate e sostenute dai genitori in ragione del 70% quanto al padre e 30% quanto alla madre seguendo le modalità del protocollo predisposto dal Tribunale di Modena qui di seguito trascritto.

<<Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze; (In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione).>>

Il genitore che anticiperà le spese straordinarie avrà diritto di ottenere il rimborso della quota dall'altro genitore, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della relativa documentazione.

5. Poiché allo stato vi è disparità di reddito ed in attesa che la signora _____ reperisca un lavoro maggiormente remunerativo, il signor _____ a titolo provvisorio, si obbliga a versare alla signora _____ entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di Euro 150,00 (centocinquanta/00), rivalutabile istat a decorrere dall'omologa del presente verbale. E, ove la capacità reddituale della signora _____ resti invariata nel 2020, tale somma verrà rivalutata di ulteriori Euro 50,00



al mese a partire dal mese di maggio del 2020 e così pertanto per un assegno divorzile complessivo di euro 200,00 mensili, in funzione assistenziale della signora (da ultimo cfr. Cass. n. 21228/2019).

6. I coniugi, dichiarano di avere prima d'ora diviso i beni di proprietà comune.

7. I coniugi riconoscono di avere già regolamentato ogni pregresso diritto e/o pretesa e di rinunciare a ogni eventuale ulteriore diritto e/o pretesa l'uno nei confronti dell'altro.

8. I coniugi, sin da ora, si danno reciproco assenso a compiere le formalità necessarie per il rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio.

9. Le spese della presente procedura verranno integralmente compensate tra le parti.

10. I coniugi rinunciano si d'ora all'impugnazione dell'emenanda sentenza.

per il Pubblico Ministero:

dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la documentazione allegata dai coniugi e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 29/05/2018, omologato dal Tribunale di Modena il giorno 4/06/2018;

atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla separazione dei coniugi ricorrenti e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L. 1.12.1970 n. 898);

atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;

ritenuto, pertanto, che può escludersi che la comunione materiale e spirituale possa essere ricostituita;

atteso che il P.M. ha concluso non opponendosi alla domanda;

ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenni e che il contributo per il mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della prole stessa;

considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenni ai sensi dell'art. 337 octies c.c.;

ritenuto, pertanto, che la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e ben possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a legge e rispondenti al prevalente interesse della prole;

visti gli articoli 1, 2, 3 n. 2 lett. b) e 4 comma 13 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.

P. Q. M.

1) dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno _____
a _____ (MO) da _____, nata a _____ O (FE) il _____
nato a SASSUOLO (MO) il _____, trascritto nei registri dello
stato civile dello stesso Comune al n. _____ parte _____, Serie _____ dell'anno _____

2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di _____ (MO) di procedere all'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dell'anno _____

3) dispone in conformità alle condizioni contenute nelle conclusioni trascritte.



Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il giorno 8 gennaio 2020

Il Giudice estensore

Dott. Umberto Castagnini

Il Presidente

Dott. Pasquale Liccardo



N. R.G. 6194/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Pasquale Liccardo

Presidente

dott. Umberto Castagnini

Giudice Relatore

dott. Eugenio Bolondi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di divorzio introdotta con domanda congiunta ed iscritta al n. r.g. 6194/2019 promossa dai coniugi:

ROBERTA RESCA (C.F. RSCRRT74S65C980D), rappresentato dall'avv. **ORLANDI PAOLA**

ALESSANDRO MORSELLI (C.F. MRSLSN75E31I462P), rappresentato dall'avv. **BOVA ANNALISA**

con l'intervento del **Pubblico Ministero**

avente ad **oggetto**: cessazione degli effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni

per entrambe le parti:

disporre, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Alessandro Morselli, nato a Sassuolo il 31/5/1975, c.f. MRSLSN75E31I462P, residente in Maranello (Mo), via T.Speri, n. 26 interno 9 e Roberta Resca, nata a Copparo (Fe) il 25/11/1974, c.f. RSCRRT74S65C980D, residente in Vignola, via per Castelvetro 23, in Maranello (Mo), in data 2/9/1995, -trascrizione atti matrimonio Comune di Maranello, atto n° 36, parte II, serie A, anno 1995, alle seguenti CONDIZIONI

1. L'abitazione coniugale di Maranello (Mo), via T.Speri, n. 26 - interno 9 già assegnata in sede di separazione consensuale al signor Morselli Alessandro che ne è esclusivo proprietario, con tutti i beni mobili che la compongono, rimane assegnata al medesimo Morselli Alessandro;

2. I genitori eserciteranno l'affidamento condiviso della figliola minore Elena Morselli, la quale sarà collocata prevalentemente ed avrà residenza anagrafica presso l'abitazione del padre. Anche la figlia Sharon, maggiorenne ma ancora studentessa pertanto economicamente non autosufficiente, rimarrà a vivere prevalentemente con il padre nella dimora familiare. Il collocamento prevalente presso il padre è stato concordato tra i coniugi recependo il desiderio delle figlie, ed in considerazione dello stato di salute della signora Resca; allo stato detta soluzione risulta essere, a parere dei genitori, la migliore nell'interesse della figlia minore Elena (tra le altre, cfr. Cass. civ., 19.2.2016, 3331).



3. La signora Resca potrà vedere e tenere con sé la figlia minore Elena quando lo vorrà. In tale senso, i genitori si obbligano alla massima collaborazione, affinché la ragazza possa mantenere un rapporto continuativo e significativo con entrambe le figure genitoriali e con entrambi i rami parentali. Si precisa che presso l'abitazione dei nonni materni, ove la madre vivrà, vi è lo spazio sia per Elena che per Sharon, le quali potranno pertanto indistintamente stare sia con il padre che con la madre. Quanto ai periodi di vacanza e le festività, i genitori si accorderanno di volta in volta secondo criteri di alternanza e comunque sempre nello spirito di unità familiare.

4. I genitori provvederanno al mantenimento diretto delle figlie, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. In considerazione della disparità di reddito tra i coniugi, le spese di natura straordinaria verranno concordate e sostenute dai genitori in ragione del 70% quanto al padre e 30% quanto alla madre seguendo le modalità del protocollo predisposto dal Tribunale di Modena qui di seguito trascritto.

<<Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze; (In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione).>>

Il genitore che anticiperà le spese straordinarie avrà diritto di ottenere il rimborso della quota dall'altro genitore, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della relativa documentazione.

5. Poiché allo stato vi è disparità di reddito ed in attesa che la signora Resca reperisca un lavoro maggiormente remunerativo, il signor Morselli, a titolo provvisorio, si obbliga a versare alla signora Resca, entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di Euro 150,00 (centocinquanta/00), rivalutabile istat a decorrere dall'omologa del presente verbale. E, ove la capacità reddituale della signora Resca resti invariata nel 2020, tale somma verrà rivalutata di ulteriori Euro 50,00



al mese a partire dal mese di maggio del 2020 e così pertanto per un assegno divorzile complessivo di euro 200,00 mensili, in funzione assistenziale della signora Resca (da ultimo cfr. Cass. n. 21228/2019).

6. I coniugi, dichiarano di avere prima d'ora diviso i beni di proprietà comune.

7. I coniugi riconoscono di avere già regolamentato ogni pregresso diritto e/o pretesa e di rinunciare a ogni eventuale ulteriore diritto e/o pretesa l'uno nei confronti dell'altro.

8. I coniugi, sin da ora, si danno reciproco assenso a compiere le formalità necessarie per il rilascio di documenti di identità validi per l'estero.

9. Le spese della presente procedura verranno integralmente compensate tra le parti.

10. I coniugi rinunciano sì d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.

per il Pubblico Ministero:

dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la documentazione allegata dai coniugi e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 29/05/2018, omologato dal Tribunale di Modena il giorno 4/06/2018;

atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla separazione dei coniugi ricorrenti e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L. 1.12.1970 n. 898);

atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;

ritenuto, pertanto, che può escludersi che la comunione materiale e spirituale possa essere ricostituita;

atteso che il P.M. ha concluso non opponendosi alla domanda;

ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenni e che il contributo per il mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della prole stessa;

considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenni ai sensi dell'art. 337 *octies* c.c.;

ritenuto, pertanto, che la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e ben possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a legge e rispondenti al prevalente interesse della prole;

visti gli articoli 1, 2, 3 n. 2 lett. b) e 4 comma 13 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.

P. Q. M.

1) **dichiara** cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno 02/09/1995 a MARANELLO (MO) da ROBERTA RESCA, nata a COPPARO (FE) il 25/11/1974 e ALESSANDRO MORSELLI nato a SASSUOLO (MO) il 31/05/1975, trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune al n. 36, parte 2°, Serie A, dell'anno 1965;

2) **ordina** all'ufficiale dello stato civile del Comune di MARANELLO (MO) di procedere all'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1965;

3) **dispone** in conformità alle condizioni contenute nelle conclusioni trascritte.



Sentenza n. 130/2020 pubbl. il 04/02/2020
RG n. 6194/2019

Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il giorno 8 gennaio 2020

Il Giudice estensore

Dott. Umberto Castagnini

Il Presidente

Dott. Pasquale Liccardo

